

PROVINCIA DI NAPOLI

*delibera di Consiglio Provinciale
n. 8 del 20-2-1985-*

**Norme procedurali per la
concessione/sub-locazione
di locali da adibire
a servizio di
piccola ristorazione
(bouvette)
all'interno degli istituti
scolastici di pertinenza
dell'Amministrazione
Provinciale di Napoli**

Art. 1

Oggetto dell'atto dell'Amministrazione Provinciale finalizzato all'apertura della "bouvette" riguarda esclusivamente l'uso dei locali siti in edifici scolastici di pertinenza della Provincia di Napoli; tale atto viene qualificato come "concessione amministrativa", nel caso in cui l'edificio scolastico sia di proprietà della Provincia, oppure viene qualificato "sub-locazione" nel caso in cui l'edificio scolastico sia di proprietà di soggetti privati e sia condotto in locazione dalla Provincia; in entrambi i casi l'oggetto del relativo provvedimento è sempre e solo finalizzato all'uso dei locali per l'esercizio della "bouvette".

Art. 2

La richiesta di istituzione del servizio di bouvette dovrà essere avanzata all'Amm.ne dal Preside dell'istituto interessato su conforme delibera del Consiglio d'Istituto circa la opportunità di istituire la bouvette.

Art. 3

L'Ufficio Tecnico provinciale, d'intesa con il preside dell'istituto interessato, individua il locale da adibire a bouvette, lo delimita in apposita planimetria, individua i lavori da farsi e predispone schema di atto d'obbligo, da sottoscrivere dal concessionario, contenente tutti gli obblighi a carico di quest'ultimo circa i lavori da eseguire, i tempi di esecuzione, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della Concessione, e l'entità del deposito cauzionale, a garanzia dei cennati obblighi, da costituirsi in numerario o anche a mezzo di polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria.

Nel caso i predetti lavori comportino l'obbligo di concessione o autorizzazione edilizia comunale, gli stessi potranno essere eseguiti solo dopo l'acquisizione del relativo atto autorizzatorio del Comune.

Art. 4

La concessione (o sub-locazione), da parte dell'Amm.ne è onerosa a norma dell'art. 9 della legge 24/12/93, n. 537. ed il suo

ammontare sarà determinato sulla base di un successivo ed apposito provvedimento di Giunta, secondo i parametri della dimensione del locale. Detto canone che comunque non potrà essere inferiore a quello risultante dalla normativa sull'equo canone, è aggiornabile annualmente in relazione al 75% delle variazioni ISTAT in materia. Il canone va corrisposto trimestralmente e con pagamento anticipato.

Art. 5

I canoni saranno pagati tramite vaglia postale intestato al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, Piazza Matteotti 1 - 80133 Napoli, con indicazione della causale di versamento, il periodo al quale si riferisce il pagamento ed il Capitolo delle entrate della Provincia a cui dovranno imputarsi.

Art. 6

Il Preside dell'Istituto, ai fini della concessione del locale di cui sopra, farà tenere all'Amministrazione Provinciale motivata delibera del Consiglio di Istituto con la quale, nel rispetto della autonomia di tale organo, viene scelto il concessionario.

Tale scelta, che esclude tassativamente i parenti e gli affini di primo grado dei dipendenti dell'Amministrazione, deve:

- salvaguardare la trasparenza nelle procedure ed il rispetto di ogni normativa: di pubblica sicurezza, di igiene, sul personale, fiscale;

- tenere conto della più vantaggiosa offerta ai fini del costo al pubblico, in relazione alla tipologia dell'utenza (indirizzo di cui al precedente punto A);

Il Consiglio di Istituto deve inoltre portare a conoscenza delle ditte che concorrono all'aggiudicazione della gestione delle bouvettes, le condizioni della concessione o del contratto di sublocazione così come riportate nel presente provvedimento e dello schema dell'atto d'obbligo redatto dall'U.T.

Art. 7

L'Amm.ne Prov.le si riserva ogni controllo circa il corretto uso dei locali concessi con facoltà di revoca della concessione di detti

locali scolastici per lo svolgimento di attività di piccola ristorazione (indirizzi di cui al precedente punto C).

Art. 8

In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni Consigli d'Istituto, nella loro autonomia, valuteranno la opportunità e la convenienza di affidare la concessione agli attuali gestori, alle condizioni e modalità di cui al presente atto.

Art. 9

Ai Presidi e ai Consigli d'Istituto è demandata la vigilanza sul rispetto da parte del gestore della normativa vigente in materia di rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio delle bouvettes in materia di vendita di bevande e sostanze alimentari ed in materia fiscale.

Art. 10

La concessione/sub-locazione ha la durata di anni 6 (salvo il ricorso a revoca/recesso della stessa prima della scadenza naturale) con decorrenza dalla consegna del locale. La concessione s'intende automaticamente revocata nel caso in cui l'immobile dove sono ubicati i locali della bouvette, non sia più, per qualsiasi motivo, destinato a scuola.

Nel caso in cui nel corso della durata della concessione/sub-locazione la scuola venga trasferita in altro immobile, ricorrendone i requisiti e i presupposti previsti dal presente atto e con le procedure in esso previste, al gestore sarà consentito esercitare il servizio nella nuova sede sino alla scadenza dei sei anni.

Art. 11

La dichiarazione d'obbligo e tutte le condizioni in essa contenute sono impegnative per il gestore del servizio bouvette; diventeranno tali anche per l'Amministrazione, solo dopo la esecutività della deliberazione della Giunta Provinciale di approvazione della dichiarazione stessa.

La stipula dell'atto di concessione-contratto o sub-locazione avverrà a seguito di verbale dell'U.T. dell'Amm.ne di riscontro dei lavori effettuati secondo l'atto d'obbligo.

Le spese di stipula sono a carico del concessionario o sublocatario.

Art. 12

Sono a carico del gestore della bouvette il consumo di acqua, gas ed energia elettrica. Il gestore provvede a stipulare direttamente con gli Enti erogatori i relativi contratti di fornitura; le montanti di allacciamento ed i misuratori di consumo saranno ben distinti e separati da quelli della scuola.

A carico del gestore sono anche gli oneri di manutenzione ordinaria del locale in concessione/sub-locazione e degli impianti serventi tale locale.

È fatto obbligo al gestore di provvedere giornalmente alla pulizia interna del locale come pure dell'area antistante.

Art. 13

È di competenza dei Consigli d'Istituto, all'avvio dell'esercizio e all'inizio di ciascun anno scolastico, la verifica delle autorizzazioni previste dalla Legge per la vendita al pubblico di bevande ed alimenti oltre alla verifica sulla regolarità delle seguenti certificazioni:

- Idoneità igienico-sanitarie dei locali;
- Idoneità dell'impianto elettrico (norme C.E.I.-E.N.P.I.);
- Idoneità sanitaria del personale addetto alla vendita.

Art. 14

La manutenzione ordinaria del locale è a carico del gestore ad eccezione di quella straordinaria che è a carico dell'Amm.re.

Art. 15

I locali saranno riconsegnati al termine della concessione/sub-locazione alle condizioni risultanti dallo stato di consistenza, salvo il normale deterioramento in dipendenza dell'uso. Il gestore si impegna a provvedere immediatamente all'esecuzione di eventuali lavori di ripristino indicati dall'Amministrazione.